



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 29/06/2004**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2004, n. 160

Rinnovo valutazione incidenza ambientale - Ditta Lama Marmi s.as. di Teseo Alfredo - Coltivazione di cava in loc. Taverna Nuova di Sopra in agro di Ruvo di Puglia (Ba).

L'anno 2004 addi 7 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4476 del 27.05.1999 la Società Lama Marmi S.a.s. di Teseo Alfredo richiedeva al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava sita in località "Taverna Nuova di Sopra" dell'agro di Ruvo di Puglia, contraddistinta nel NCT al foglio 24, ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123, e 124;
- con nota prot. n. 6272 del 02.07.1999, il Settore Ecologia comunicava alla società richiedente che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella riunione del 23.07.1999, aveva ritenuto di dover acquisire specifici elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 6830 del 02.09.1999, la società Lama Marini trasmetteva la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 3191 del 06.04.2000 il Settore Ecologia, nel comunicare che si sarebbe proceduto all'iter procedurale di verifica di compatibilità ambientale, richiedeva alla società istante, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, apposito elaborato relativo alle interferenze del progetto con riferimento al sistema ambientale atteso che l'area all'interno di ZPS (Zona di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Interesse Comunitario) e come tale soggetto a valutazione di incidenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3780 del 20.04.2000 la società Lama Marini trasmetteva gli elaborati richiesti;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella riunione del 24.02.2000, esaminati gli atti e le integrazioni trasmesse, nonché la relazione relativa alla valutazione di incidenza ambientale, riteneva di poter escludere l'intervento proposto dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con una serie di condizioni;
- con determinazione dirigenziale n. 109 del 15.05.2000, il Settore Ecologia stabiliva di escludere l'intervento proposto dalla società Lama Marini dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con tutte le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;

- a seguito del contenzioso sviluppatosi in sede di giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 650/2003 ha ritenuto lacunoso il procedimento seguito con riferimento al profilo della valutazione di incidenza, in particolare per "la mancanza di ogni valutazione degli effetti che il piano comporta in relazione agli. obiettivi di conservazione della flora e della fauna e, soprattutto, delle possibili interazioni con altri piani e progetti". In particolare, sarebbe mancata "... quella valutazione ampia e globale imposta dal citato art. 5, comma 6, DPR n. 357/97, laddove dispone che le autorità verificano l'impatto del piano del progetto sul sito di importanza comunitaria "tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti";
  - su richiesta della parte istante, il Settore Ecologia, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 650/03, si è formalmente espresso sulla valutazione d'incidenza ambientale per l'intervento di che trattasi;
  - all'esito della istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Settore Ecologia, con determinazione dirigenziale n. 50 del 27.02.03, esprimeva parere favorevole alla valutazione di incidenza ambientale per le motivazioni esposte nella relazione dell'Ufficio Parchi del 24.02.03, apponendo prescrizioni aggiuntive a quelle già stabilite nella precedente determinazione dirigenziale n. 109 del 15.05.2000;
  - anche la determinazione dirigenziale n. 50/2003 è stata oggetto di contenzioso in sede giurisdizionale, definito innanzi al TAR Puglia con sentenza n. 3603/2003, di accoglimento della censura riguardante le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza ambientale che "... avrebbe dovuto essere attivato e svolto ex novo con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della effettuando valutazione (cioè all'attualità) e non già con riferimento al momento in cui la stessa "avrebbe dovuto essere effettuata " ossia "ora per allora";
  - ritiene il TAR Puglia, in particolare, che "non è possibile individuare il momento in cui la valutazione d'incidenza "avrebbe dovuto essere effettuata". e dunque neppure la situazione di fatto (e di diritto) di riferimento, non potendosi aver riguardo alla data della precedente autorizzazione, rilasciata in assenza del necessario previo passaggio procedimentale", aggiungendo che la valutazione di incidenza ambientale, per la sua stessa essenza, "... implica l'attualità delle valutazioni richieste, non potendosi predicare alcuna utilità di una disamina limitata alla situazione di fatto pregressa nella prospettazione di una verifica degli "effetti" del piano o progetto";
  - vista la nota del 22.01.04 con la quale la società Lama Marmi ha chiesto la rinnovazione del procedimento di valutazione di incidenza ambientale al fine di ottemperare a quanto rilevato e prescritto dal TAR Puglia;
  - visti gli atti e la documentazione acquisita al prot. n. 3515 del 02.04.04, trasmesse dalla Lama Marmi;
  - vista la relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del 05.05.04, che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante, il quale ritiene che l'intervento possa essere realizzato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi descritte;
- ritenuto di dover prendere atto della sentenza del TAR Puglia n. 3603/03, di annullamento della determinazione dirigenziale n. 50 del 27.02.03, rinnovando per l'effetto la procedura di valutazione di incidenza ambientale;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta. regionale n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

di prendere atto della sentenza del TAR Puglia n. 3603/03, di annullamento della determinazione dirigenziale n. 50 del 27.02.2003;

di esprimere parere favorevole, all'esito della procedura di valutazione di incidenza ambientale, alla coltivazione della cava sita in località "taverna Nuova di Sopra" dell'agro di Ruvo di Puglia, contraddistinta nel NCT al foglio 124, ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124 per tutte le motivazioni e con le condizioni espresse nella relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del 05.05.04, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;

- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria, e Commercio - Ufficio Minerario e alla ditta interessata, alla provincia di Bari ed al Comune di Ruvo di Puglia;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA  
Assessorato all'Ambiente  
Settore Ecologia  
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, 5 maggio 2004

Al Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.

Dr. Saverio Petronella

Sede

OGGETTO: nota prot. n. 4450 del 29.04.04 del Settore Ecologia - Lama Marmi s.a.s. di Teseo Alfredo e C. - Coltivazione cava in località "Taverna Nuova" in agro di Ruvo di Puglia (BA) - Valutazione di Incidenza -

Come evidenziato in oggetto, l'istanza riguarda la coltivazione di una cava in contrada "Taverna Nuova" nel Comune di Ruvo di Puglia, in prossimità della strada provinciale Corato-Poggiorsini, in catasto Fg. 124, ptc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, e 123. L'attività estrattiva è finalizzata alla produzione di pietra da taglio mediante coltivazione ad "anfiteatro". L'area richiesta in concessione per l'attività estrattiva, pari a circa quattro ettari, è prospiciente un'altra cava di pietra, attiva da numerosi anni e poco meno estesa. Il progetto, già autorizzato dal Settore Ecologia in data 21.12.2000 e valutato successivamente anche da questo Ufficio in data 24.02.2003, a seguito di controversie giudiziarie e di una sentenza del TAR Puglia, è stato nuovamente ripresentato per ottenere la valutazione di incidenza.

L'area in esame (vedi foto allegate) risulta praticamente priva di vegetazione: infatti la fase di preparazione alla attività estrattiva vera e propria appare terminata (sono stati realizzati il piazzale operativo, le rampe di accesso, il "caricatore", la pista di servizio perimetrale) ed è stata avviata l'estrazione di pietra in profondità a partire da una superficie già interessata da precedenti scavi. Si presume che attualmente tale scavo risulti esteso complessivamente circa 30x50m. Sono presenti blocchi di pietra lungo il confine e all'interno della cava nonché cumuli di detrito probabilmente in parte già esistenti poiché parzialmente inerbiti. E' presente, inoltre, un box di tipo prefabbricato adiacente ad una piccola costruzione in pietra di precedente realizzazione.

L'intervento ricade all'interno del pSIC e ZPS "Alta Murgia" - codice IT9120007): dalla relativa scheda Biotaly si evince che:

: MURGIA ALTA

#### DATI GENERALI

Classificazione: proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC)

Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Codice: IT9120007

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995

Data designazione ZPS: 12/1998

Estensione: ha 143.152

Altezza minima: m. 300

Altezza massima: m. 679

Regione biogeografica: Mediterranea

Provincia: Bari

Comune/i: Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge.

Comunità Montane: Comunità montana della Murgia barese nord ovest, Comunità montana della Murgia barese Sud est.

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 436-437-453-454-455-472-473.

#### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcareo cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. E' una delle aree substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile al Festuco brometalia. E' presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco neunarni ed e' una delle più numerose dell'Uffione Europea.

#### HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee

Querceti di Quercus trojana

Percorsi substeppici di graminee e piante annue 25%

(Thero-Brachypodietea) (\*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 15%

5%

#### SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/143/CEE all. III

Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophylus euryale.

Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.

Pesci:

Invertebrati: Melanargia arge

#### SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

#### VULNERABILITA':

Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente è l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario.

(\*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione Unione Europea si assume una particolare responsabilità.

La stessa area, inoltre:

- ricade in zona "E" e in zona "E3" della variante generale al PRG già adottata del Comune di Ruvo di Puglia;
- è individuata quale ambito territoriale esteso "D" dal P.U.T.T. regionale;
- è gravata dal vincolo idrogeologico (l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha espresso parere favorevole all'apertura della cava con nota n. 1256 previa osservanza di prescrizioni tecniche);

- ricade in zona 2 dell'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Per quanto riguarda gli impatti sugli habitat e habitat di specie d'interesse comunitario si ritiene che l'impatto principale sia dovuto alla diretta sottrazione di aree coperte da habitat delle "Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee" e dei "Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea)". Tale sottrazione è già avvenuta in tempi precedenti ed è circoscritta all'area ottenuta in concessione dal proponente per una superficie massima di quattro ha. Questi interventi di trasformazione, come riportato nello studio di Valutazione d'Incidenza, sono avvenuti nel corso del tempo all'interno della complessa procedura di autorizzazione della cava, in particolare "Prima dell'inizio dei lavori nell'area autorizzata esisteva una vecchia cava, profonda circa 8 mt. ed estesa per circa 1.000 mq. Nel tempo intercorso prima della sospensione dei lavori, la situazione è rimasta pressoché immutata poiché sono state eseguite in gran parte le opere di cantierizzazione, la sistemazione delle scarpate esistenti, il miglioramento della viabilità di accesso, mentre l'attività estrattiva vera e propria ha riguardato una porzione molto ristretta dell'area autorizzata della superficie non superiore ai 200 mq."

Per quanto riguarda la sottrazione di habitat di specie si evidenzia come la area risulta ubicata in posizione esterna alle principali aree trofiche delle colonie di Grillaio (*Falco naumanni*) specie prioritaria. Essa, infatti, è ubicata a circa 20 km. in linea d'aria dalla colonia più vicina, quella di Gravina di Puglia per cui ha un valore marginale come area trofica per questa specie. Minima perturbazione potrà rilevarsi per l'habitat di altre specie, soprattutto Alaudidi.

Dal confronto tra la documentazione fotografica fornita dalla Società nel 2000 e la visione diretta dei luoghi, a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico di questo Ufficio, si è potuto constatare come la situazione dei luoghi prossimi alla cava appare sostanzialmente immutata (vedi foto allegate): le superfici a mosaico occupate da formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa, riconducibili alla classe fitosociologica del Festuco-Brometalia, e/o del Thero-Brachypodietea tutelate come habitat di interesse comunitario prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE, e da seminativi cerealicoli appaiono pressoché stabili, nè sono state realizzate nuove strade o edifici.

Per quanto attiene agli effetti dei rumori e delle polveri prodotti dalla coltivazione della cava, dell'aumento del traffico veicolare sulla vicina strada provinciale, essi possono ritenersi reversibili e, mediante idonei accorgimenti di mitigazione, di impatto sostenibile. Si ritiene di valutare allo stesso modo l'effetto cumulativo dovuto alla presenza dell'altra cava nelle immediate vicinanze.

Sulla base delle considerazioni precedenti, non avendo rilevato variazioni ambientali sostanziali, si conferma il parere allegato alla determina n. 50, del 27.02.2003 del Settore Ecologia con tutte le indicazioni e le prescrizioni nello stesse contenute e pertanto, si esprime, ai fini della sola valutazione d'incidenza, parere positivo all'intervento.

Avv. Davide De Vivo Dr. Vincenzo Moretti  
Segreteria Tecnica Uff. Parchi e R.N. Uff. Parchi e R.N.